

Sent. n. 3/2024 pubbl. il 23/01/2024
Rep. n. 4/2024 del 23/01/2024

N.R.G. PU 139-1/2023

N. 2/24 - CCII CONC. MINORE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **123/2023** per l'ammissione al concordato minore ex
art. 74 e ss. CCII promosso da **ILEANA DESOLE** (DSLLNI77E41B745K)

27, in qualità di titolare
dell'impresa individuale denominata **Lo Zucchero Filato Servizi Socio-educativi per
l'infanzia di Ileana Desole**" (con l'Avv. EMANUELA CORTUCCI e con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato Avv. FEDERICA FIORETTI),
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 26/10/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale depositata in
data 12/01/2024 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti
i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione
del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da
considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € , il piano depositato
dalla ricorrente prevede il pagamento integrale delle spese di procedura ed il pagamento
dei creditori privilegiati nella misura del 40% dei rispettivi crediti ed il pagamento, con il
residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima tra il 16 ed il 19%

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro sei anni dal passaggio in
giudicato dell'omologa a fronte del versamento di rate mensili costati pari ad euro
per rate, determinandosi così l'attivo disponibile in € , derivanti dalla
prosecuzione dell'attività svolta dalla ricorrente.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli
aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.



In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 0, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (in numero pari a 5), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma 1, terzo capoverso C.C.I.I.

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 12/01/2024 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dalla debitrice possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio della debitrice, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.



Ciò in quanto la ricorrente risulta comproprietaria con il marito dell'immobile nel quale risiede con i figli minori il cui valore di stima è pari ad € 100 circa, con conseguente valore della quota spettante alla ricorrente di circa € 50. Posto che su tale immobile grava ipoteca in favore di [redacted] S.p.a., e che il mutuo è stato contratto per soddisfare esigenze personali della ricorrente e del suo nucleo familiare, tale posta debitoria non è stata ricompresa nella proposta concordataria sebbene si sia tenuto conto dell'esborso mensile per il pagamento dei ratei nella determinazione della somma resa disponibile alla procedura. La liquidazione del patrimonio della ricorrente, costituito appunto dalla predetta quota di proprietà immobiliare, oltre che da un'autovettura di modesto valore, verrebbe presumibilmente assorbita per intero dal pagamento del creditore ipotecario che neppure verrebbe soddisfatto integralmente, mentre gli altri crediti – privilegiati e chirografari – rimarrebbero incapienti. Dal che deriva la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'anzidetta verifica di convenienza è altresì idonea a supportare la sentenza di omologa anche con riferimento alla soddisfazione dei creditori dissenzienti INPS ed AGENZIA DELLE ENTRATE poiché, sebbene l'adesione di tali soggetti non sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1, questi riceveranno comunque soddisfazione in misura superiore a quanto dagli stessi ricavabile in caso di procedura liquidatoria.

Inoltre nella specie è opportuno rilevare come le contestazioni prospettate siano estranee al thema decidendum avente ad oggetto unicamente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, enucleando al contrario questioni estranee alla disamina tipica della fase di omologa del concordato e dunque in se inammissibili.

Quanto evidenziato è da ritenere operante anche in merito alla contestazione proveniente dal creditore [redacted] na che, oltre a risentire anch'essa dell'inammissibilità originaria appare nel merito comunque destituita di fondamento sull'assorbente presupposto per cui l'istituto di credito garantito da MCC, ove non abbia escusso la garanzia, può essere considerato mero creditore chirografario essendo il privilegio riservato alla successiva surroga del MCC che dimostri di aver soddisfatto il creditore garantito.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.



visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da da **ILEANA DESOLE** (DSLLNI77E41B745K) nata
e residente in _____, in
qualità di titolare dell'impresa individuale denominata **LO ZUCCHERO FILATO SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER L'INFANZIA DI ILEANA DESOLE**,

CONFERMA la nomina dell'OCC **Avv. Federica Fioretti**

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al
debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza
nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni
immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano
omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le
eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal
piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il
controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di
beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la
quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad
informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca
dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 23/01/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani



Sent. n. 3/2024 pubbl. il 23/01/2024
Rep. n. 4/2024 del 23/01/2024

